



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**TRIBUNALE FEDERALE**

**R.G. n. 3/2021**

Riunitosi in videoconferenza come previsto dal provvedimento del Presidente del Tribunale Federale del 26.05.2020, come integrato dall'art. 221, comma 2 L. n. 77/2020, composto da:

Avv. Lina Musumarra - Presidente est.

Avv. Silvana Panzera - Componente relatrice

Avv. Achille Reali - Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

a seguito del ricorso *ex art. 3, comma 6, dello Statuto Sezioni TSN* presentato dal sig. Guglielmo Canino, iscritto alla Sezione TSN di Palermo, nonché tesserato UITA, avente ad oggetto: a) *“il provvedimento di diniego alla richiesta di rinnovo di iscrizione presso la Sezione T.S.N. di Palermo”* per l'anno 2021 a firma del Presidente della Sezione, Dott. Antonino Troia, notificato al ricorrente a mezzo pec in data 15 marzo 2021; b) *“il verbale n. 4 del 15 marzo 2021 del Consiglio Direttivo”* della predetta Sezione, notificato al ricorrente a mezzo pec il 17 marzo 2021.

**FATTO**

Con ricorso *ex art. 3, comma 6, dello Statuto Sezioni TSN* proposto a mezzo pec in data 25 marzo 2021 e trasmesso a questo Tribunale in data 31 marzo 2021, il sig. Guglielmo Canino ha chiesto al Tribunale l'annullamento degli atti sopra richiamati, con conseguente rinnovo dell'iscrizione *“a far data dal 18/02/2021 alla Sezione TSN di Palermo e il tesseramento UITA con la qualifica di Tiratore per l'anno 2021”*. Ha chiesto, inoltre, disporsi *“l'applicazione dell'articolo 27 commi 1 e 2 del vigente Regolamento di Giustizia, con la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per le determinazioni a carico del Presidente della Sezione TSN di Palermo Troia Antonino, e i componenti il Consiglio direttivo Alessi Antonino, Montalbano Francesco Paolo, Lupo Massimo, Piazza Claudio nonché del Segretario verbalizzante Filippone Simone”*.

Nello specifico, il sig. Canino ha contestato preliminarmente l'autenticità e regolarità degli atti oggetto del ricorso.

Ha rilevato, poi, in ordine al contenuto del verbale n. 4 del 15 marzo 2021, l'infondatezza della violazione contestata al medesimo dal Consiglio Direttivo della Sezione (*“Il Diploma uso e maneggio delle armi acquisito dal Sig. Canino Guglielmo nel 2014 era stato rilasciato con una scheda delle prove di tiro sottoscritta dal Direttore di tiro Lo Coco Giuseppe, senza che questi avesse la licenza comunale né la qualifica di istruttore UITA acquisita mediante la regolare frequentazione ed il superamento del relativo*



corso secondo quanto previsto dall'ordinamento per la formazione degli istruttori istituzionali ed. 2012"), atteso che "l'inadempiente è il Sig. Lo Coco" e che sul punto "si è già chiaramente espressa la Corte Federale d'Appello con la Decisione n. 3/2020 del 09 luglio 2020 che ha accolto le istanze" del sig. Canino.

Quanto al secondo profilo oggetto dei motivi contenuti nel verbale in parola ("Lo stesso aveva richiesto ed ottenuto Porto d'armi senza comunicare alla Autorità di P.S. il pregiudizio della sentenza del TAR Sicilia n. 2045/1999"), il ricorrente ha rilevato che da tale sentenza non è derivato alcun "pregiudizio", "tant'è che l'Autorità di P.S. nel 2015 provvedeva a rilasciare il titolo di polizia", senza che si configurasse un "obbligo in capo" al sig. Canino "di comunicare la sentenza del TAR Sicilia n. 2045/1999".

In ordine al terzo profilo oggetto di contestazione ("nell'agosto 2020 il Commissariato di Polizia di Stato Mondello Palermo aveva provveduto a revocargli il Porto d'armi con le motivazioni del contenuto della Sentenza del TAR Sicilia ..."), il sig. Canino ha replicato nel ricorso che "la revoca del mio porto d'armi è stata sollecitata tramite un esposto del Commissario Straordinario della Sezione TSN di Palermo Troia Antonino, lo stesso provvedimento di revoca è stato impugnato dinanzi al TAR Sicilia e sebbene sia quindi sub iudice ma bastevole per Troia Antonino per aggirare l'atteso giudizio ... Per le medesime motivazioni della sentenza del TAR Sicilia anche lo scorso anno il Commissario aveva rifiutato il rinnovo della mia iscrizione e dopo una più approfondita valutazione ha provveduto a rinnovare la mia iscrizione".

Sul quarto profilo oggetto di contestazione ("pur avendo acquisito il porto d'armi nel 2015 non aveva mai segnalato alla Sezione TSN di Palermo di esserne in possesso, nella istanza di rinnovo/autocertificazione, mentre risultava essersi iscritto presso la Sezione TSN di Milazzo e presso quella di Mazara del Vallo presentando e trascrivendo nell'istanza il suo Porto d'armi"), il sig. Canino ha eccepito che "nel 2015 non ero iscritto né alla Sezione TSN di Mazara del Vallo né a quella di Milazzo. Per poter essere iscritto ad una Sezione TSN ai sensi dell'art. 3 dello Statuto delle Sezioni e del Manifesto, occorre compilare la domanda d'iscrizione, presentare la certificazione sanitaria e pagare la quota d'iscrizione più quella di tesseramento UITA ... Il porto d'armi sostituisce la certificazione sanitaria ai fini dell'iscrizione alla Sezione. Mi sono iscritto presso la Sezione TSN di Milazzo e di Mazara del Vallo non avendo nella mia disponibilità la certificazione sanitaria, e presentando il porto d'armi in corso di validità. Non avevo nulla da dichiarare. Se avessi voluto nascondere il mio porto d'armi sicuramente non l'avrei mostrato".

Infine, sulla contestazione ("non aveva dato alla Sezione TSN di Palermo alcuna comunicazione relativa alla revoca del porto d'armi notificatogli nel mese di agosto 2020 dalle Autorità di Pubblica Sicurezza che glielo aveva concesso") l'odierno ricorrente rileva che "Il Commissario della Sezione TSN di Palermo Antonino Troia a settembre era già a conoscenza della revoca del mio porto d'armi e non ha posto nessun veto alla mia frequenza in poligono. Non dovevo dare alcuna comunicazione alla Sezione TSN di Palermo avendo rinnovato l'iscrizione con le modalità previste dallo Statuto delle Sezioni e del Manifesto. Se fossero intervenute circostanze diverse e collegate a quanto dichiarato nell'autocertificazione, solo in quel caso avrei avuto l'obbligo di comunicarlo alla Sezione. La revoca del mio porto d'armi è un provvedimento amministrativo tant'è che nel provvedimento di revoca è indicato che non ha carattere sanzionatorio e che il



*sottoscritto è esente da pregiudizi penali, pertanto non inficia con il rinnovo della mia iscrizione al TSN e con il tesseramento UITA”.*

Con ordinanza ex art. 34, lett. E) Reg. Giust. UITA, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato la Camera di Consiglio non partecipata con trattazione scritta per il giorno 29 aprile 2021.

In data 24 aprile 2021 il ricorrente, mediante l’Avv. Giuseppe Piazza, ha depositato atto di nomina di difensore con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, con il quale sono state integralmente richiamate le dichiarazioni, i motivi e le richieste avanzate personalmente dal sig. Canino nel ricorso, unitamente ai documenti ivi allegati.

In pari data la Sezione TSN di Palermo, per il tramite dell’Avv. Marco Guerriero, ha depositato memoria di costituzione con produzione documentale, nella quale ha rilevato preliminarmente l’irregolare costituzione in giudizio del sig. Canino e conseguentemente l’inammissibilità del ricorso; nel merito, il difensore ha contestato le eccezioni sollevate nel ricorso in ordine alla presunta non autenticità e regolarità degli atti amministrativi oggetto di impugnazione e, con riferimento al mancato rinnovo dell’iscrizione, ha rilevato che *“il Consiglio Direttivo sezionale è l’organo deputato a valutare e decidere, in senso negativo o positivo, sulla domanda di iscrizione o rinnovo a socio volontario”*, non essendo *“percorribile l’ipotesi di consentire, senza riserva alcuna, l’ammissione alla sezione ad un qualsiasi soggetto ...”*.

Il provvedimento di diniego del 15 marzo 2021 impugnato dal ricorrente, *“così come motivato”*, *“è diretta e naturale conseguenza della violazione dei principi di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, dei principi di lealtà, probità e rettitudine, nonché del dovere, anche esso violato dal Canino, di astenersi da qualsivoglia ingiustificata e non veritiera esternazione pubblica o di qualsiasi altro genere o natura lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Sezione, della UITA e dei rispettivi organi ...”*. *“La domanda di rinnovo (come in questo caso presentata dal Canino) va riproposta annualmente, per permettere al Consiglio Direttivo di valutare la sussistenza (o la permanenza) dei requisiti statutari e, conseguentemente, deliberare sul rinnovo dell’iscrizione stessa”*.

Ha quindi concluso per il rigetto di *“tutte le prospettazioni formulate con il ricorso”*, chiedendo al Tribunale di dichiarare che i provvedimenti impugnati *“sono immuni da vizi, legittimi, leciti, validi ed efficaci”*.

La Procura Federale non è intervenuta nel procedimento, non costituendosi in giudizio.

All’esito della camera di consiglio non partecipata in data 29 aprile 2021, questo Tribunale ha assegnato alle parti termine per note conclusionali e repliche.

Tanto parte ricorrente, quanto la Sezione TSN di Palermo, hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive memorie conclusive e note di replica.

Il sig. Canino, per il tramite del difensore, ha preliminarmente rilevato che *“con la nomina dello scrivente ed il riconoscimento del ricorso, l’atto introduttivo non può che ritenersi ammissibile”*.

Nel merito, con riferimento alle contestazioni sollevate nel verbale n. 4 del 15 marzo 2021 del Consiglio Direttivo e del provvedimento di diniego dell’iscrizione, ha contestato la fondatezza delle stesse, rilevando che per tali fatti *“pende il procedimento disciplinare n. 3/2020 che è in attesa di decisione da parte di*



*codesto eccellentissimo Tribunale Federale nel procedimento n. 1/2021, e ciò è assolutamente noto alla parte convenuta che di quel giudizio ne è parte. La Sezione ritiene, quindi, di poter agire, motu proprio, dando rilevanza a condotte in capo al Canino la cui sussistenza fattuale e giuridica è ancora da verificare ed accertare, senza alcun rispetto delle prerogative degli organi giurisdizionali sportivi, cui è stata demandata la decisione, sulla base, peraltro, dei medesimi atti e documenti recuperati dal fascicolo dell'accusa federale, la cui legittima acquisizione è, altresì, specifica questione sollevata in quel giudizio ...". "Poiché non è possibile tener conto di una situazione a tutt'oggi sub iudice, l'affermazione circa l'assenza di idonei requisiti morali del sig. Canino risulta destituita di alcun fondamento".*

La difesa della Sezione, preso atto del deposito della nomina di difensore, ha ribadito le eccezioni di irregolarità e inammissibilità della costituzione, poiché tardiva.

In ordine agli altri profili oggetto di contestazione ha richiamato le deduzioni già svolte, evidenziando che *"sull'obbligatorietà del rinnovo annuale, e la necessità della verifica di correttezza della domanda, anche il Manifesto UITTS, nella parte prima dell'art. 3, rubricata 'Iscritti volontari', specifica che 'la documentazione prevista per l'iscrizione alla Sezione Tsn nei sopracitati a), b) e c), dovrà essere presentata o autocertificata ogni anno anche da coloro che rinnovano annualmente l'iscrizione, al fine di confermare ad ogni rinnovo il mantenimento dei requisiti morali e psicofisici' ...", "previsioni espressamente elencate anche nel modulo di iscrizione, tra i cd. 'campi obbligatori' relativi al porto d'armi ed alla tempestiva comunicazione di ogni variazione del proprio status".*

## MOTIVI

Il Collegio ritiene di dover accogliere il ricorso presentato dal Sig. Guglielmo Canino, seppur nei limiti di cui *infra*.

Preliminarmente, è da valutarsi l'eccezione sollevata dalla difesa della Sezione TSN di Palermo in ordine alla irregolare e tardiva costituzione in giudizio del ricorrente, il quale ha proposto personalmente il ricorso e solo successivamente, prima dell'udienza di trattazione, ha depositato procura conferita al difensore.

L'eccezione va disattesa.

Il Collegio - come già affermato anche recentemente da questo Tribunale (decisione 27 maggio 2021 - RG 2/2021) - ritiene di dare seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità venutasi a formare nel corso degli ultimi anni (da ultimo, Cass. civ., sez. lavoro, ordinanza n. 75/2021).

In particolar modo, in virtù del richiamato principio di conservazione degli atti del giudizio e di quanto disposto *ex art. 182 c.p.c.*, al Giudice è riconosciuta la possibilità *«di promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalla cause del predetto difetto»* (Cass. civ., 9 novembre 2019, n. 28824), *«anche quando la procura sia del tutto mancante»* (tra le altre, Cass. civ., 13-29 ottobre 2020, n. 23958).

Nella fattispecie in esame, peraltro, la costituzione in giudizio del ricorrente a mezzo di difensore è avvenuta ancor prima dell'intervento del giudice, sanando così anche in questo caso il vizio relativo all'assistenza tecnica, con effetti *ex tunc*.



Venendo al merito, il Collegio osserva quanto segue.

Il sig. Canino ha adito l'intestato Tribunale Federale per impugnare sia il provvedimento del 15 marzo 2021 a firma del Presidente della Sezione TSN di Palermo con il quale è stato comunicato il diniego alla richiesta di rinnovo di iscrizione in qualità di socio volontario presso la Sezione in parola, sia il verbale del Consiglio Direttivo n. 4 in pari data, che ha approvato all'unanimità il rigetto dell'istanza dell'odierno ricorrente, per i motivi espressamente richiamati nel provvedimento, aventi ad oggetto il ritenuto venir meno dei prescritti "requisiti morali" in relazione a determinate condotte assunte dal sig. Canino.

Si legge, infatti, nella memoria di costituzione della Sezione TSN di Palermo che il diniego, "così come motivato", "è diretta e naturale conseguenza della violazione dei principi di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, dei principi di lealtà, probità e rettitudine, nonché del dovere, anche esso violato dal Canino, di astenersi da qualsivoglia ingiustificata e non veritiera esternazione pubblica o di qualsiasi altro genere o natura lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Sezione, della UITA e dei rispettivi organi ...".

In forza delle disposizioni contenute nel "Manifesto UITA 2021", come affermato dalla difesa della Sezione, "la domanda di rinnovo (come in questo caso presentata dal Canino) va riproposta annualmente, per permettere al Consiglio Direttivo di valutare la sussistenza (o la permanenza) dei requisiti statuari e, conseguentemente, deliberare sul rinnovo dell'iscrizione stessa".

Occorre, però, evidenziare che nel caso in esame le motivazioni in forza delle quali è stato espresso il diniego all'accoglimento dell'istanza di rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2021 si fondano, rispettivamente, da una parte, a) sull'attribuzione al ricorrente Canino di condotte irregolari sotto il profilo disciplinare in tema di "Diploma di uso e maneggio delle armi" per le quali, in data precedente all'invio dell'istanza di rinnovo dell'iscrizione alla Sezione TSN di Palermo, gli Organi di Giustizia UITA si erano già pronunciati ritenendo sussistente in capo ad altri soggetti, diversi dal ricorrente, la responsabilità ascritta a quest'ultimo dal Consiglio Direttivo della Sezione (Corte Federale d'Appello, decisione 26 marzo 2021 - RG 1/2021); dall'altra, b) sull'attribuzione al ricorrente Canino di condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare per le quali, alla data dell'invio dell'istanza di rinnovo dell'iscrizione, era ancora pendente un procedimento davanti al Tribunale Federale, concluso successivamente con la decisione del 18 maggio 2021 (RG n. 1/2021), con la quale è stata irrogata al sig. Canino la sanzione della sospensione per anni 2 da ogni attività sportiva e sociale.

Alla Sezione (*id est*, al Presidente della Sezione) non può quindi essere riconosciuto in tali casi alcun potere di diniego del rinnovo dell'iscrizione; semmai, è prevista, *ex art.* 25, commi 8 e 9, dello Statuto delle Sezioni, la possibilità di sospendere l'iscritto in via cautelare in presenza di gravi e fondati motivi.

In questa direzione si muove anche l'art. 4, comma 4 dello Statuto delle Sezioni, a tenore del quale "Il Consiglio Direttivo non può rigettare la domanda di iscrizione di un soggetto richiedente al quale è stata comminata una sospensione disciplinare. Il richiedente, ottenuto il tesseramento non potrà svolgere alcuna attività sociale e/o sportiva, secondo quanto previsto dalla sanzione comminata".



Nel caso di specie, come già rilevato, la sanzione della sospensione disciplinare per le condotte oggetto del diniego di rinnovo dell'iscrizione è stata irrogata dal Tribunale Federale nei confronti del ricorrente Canino in data successiva alla richiesta di rinnovo e quindi, *a fortiori*, non poteva essere esercitato il potere di diniego.

Pertanto, per questi motivi, il provvedimento impugnato di diniego alla richiesta di rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2021 presso la Sezione TSN di Palermo non può essere ritenuto legittimo e quindi è meritevole di annullamento.

Va invece rigettata l'eccezione sollevata dalla difesa del ricorrente sulla ritenuta non autenticità e regolarità amministrativa degli atti impugnati, accogliendo, sotto questo profilo, i rilievi formulati dalla Sezione TSN di Palermo, in quanto, come correttamente evidenziato, non è in alcun caso possibile il disconoscimento di documenti formati e/o sottoscritti da soggetti terzi.

Inoltre, in ossequio al richiamato dettato normativo di cui all'art. 214 c.p.c., a mente del quale "*colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione*", sarebbe stato onere della Sezione TSN di Palermo, in persona del suo Presidente, Dott. Antonino Troia, disconoscere i documenti oggetto di contestazione da parte del sig. Canino. Il Collegio ritiene, infine, di non accogliere l'ulteriore domanda contenuta nel ricorso in esame volta all'applicazione dell'art. 27, commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia UITTS nei confronti del Presidente della Sezione TSN di Palermo e dei componenti del Consiglio Direttivo, non sussistendo i presupposti, in fatto e in diritto.

## **P.Q.M.**

visto l'art. 3, comma 6 del vigente Statuto delle Sezioni TSN, accertata l'illegittimità del provvedimento adottato dalla Sezione TSN di Palermo nella persona del suo Presidente pro tempore in data 15 marzo 2021 di diniego alla richiesta presentata dal sig. Guglielmo Canino di rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2021, lo annulla, per le ragioni di cui in motivazione.

Rigettate le altre domande, per le ragioni di cui in motivazione.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione al ricorrente e alla Sezione TSN di Palermo, nella persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS, e l'immediata esecuzione.

Roma, 14 giugno 2021

Il Presidente est.

f.to Avv. Lina Musumarra

Il Componente rel.

f.to Avv. Silvana Panzera

Il Componente

f.to Avv. Achille Reali